

REGOLAMENTO (UE) N. 821/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2011

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (l'"Unione"),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 4 dicembre 2010, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America (di seguito "USA" o il "paese interessato").
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 22 ottobre 2010 da Ineos Oxide Ltd ("il denunziante"), che rappresenta una parte notevole, in questo caso superiore al 25%, della produzione totale di acetato di vinile dell'industria dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

- (5) La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori esportatori noti nel paese interessato. Tre di tali produttori esportatori hanno fatto pervenire una risposta al questionario. Il quarto produttore esportatore si è rifiutato di collaborare all'inchiesta ed è stato pertanto informato che sarebbe stato soggetto al trattamento previsto per le società in caso di omessa collaborazione a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (6) La Commissione ha inoltre inviato questionari al denunziante e all'altro produttore dell'Unione citato nella denuncia.
- (7) Considerato il numero elevato di importatori indipendenti potenzialmente interessati dalla presente inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Tuttavia, dal momento che solo due importatori si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura, si è deciso che il campionamento non fosse necessario. Due importatori dell'Unione hanno debitamente risposto al questionario ed è stata effettuata una visita di verifica presso la sede di uno di essi.
- (8) D'altro canto, si sono manifestate diverse parti interessate in qualità di utilizzatori. A tali parti è stato inviato un questionario appositamente elaborato per gli utilizzatori. Dodici società hanno risposto al questionario e la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi di due di esse.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

(a) *Produttori dell'Unione*

Ineos Oxide Ltd, Regno Unito

Wacker Chemie AG, Germania

(b) *Produttori esportatori del paese interessato*

Celanese Ltd.

The Dow Chemical Company

LyondellBasell Industries, Acetyls, LLC

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽²⁾ GU C 327 del 4.12.2010, pag. 23.